

Codice A1813A

D.D. 27 marzo 2017, n. 891

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione per l'ampliamento piste per lo sci alpino e realizzazione piste per bike downhill in area sottoposta a vincolo idrogeologico in comune di Valprato Soana (To). Richiedente: comune di Valprato Soana.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Valprato Soana (P. IVA 02216150017) con sede in Via Roma n. 9 - 10080 Valprato Soana (To) per realizzare un intervento di ampliamento di piste per lo sci alpino e la realizzazione di piste per bike downhill nel comprensorio sciistico "Ciavanassa", località Piamprato - Prariond - Grange Ciavanassa, foglio 2, particella 11, e foglio 5 particelle 12, 13 e 15 del N.C.T. del comune di Valprato Soana, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

nell'ambito della progettazione esecutiva dovranno essere effettuate le verifiche di stabilità interna ed esterna della scogliera in massi prevista nell'ambito dell'intervento A1, conformemente a quanto previsto dalle NTC 2008; copia della documentazione contenente le verifiche di stabilità dovrà essere trasmessa al Settore Tecnico regionale Area Metropolitana di Torino, prima dell'inizio dei lavori;

nella fase di realizzazione degli scavi e della scogliera in massi in progetto dovrà essere verificata attentamente, da parte di un geologo abilitato incaricato della Direzione lavori, l'effettiva corrispondenza tra le previsioni progettuali e l'assetto litostratigrafico in situ, e conseguentemente le condizioni di stabilità dei fronti di scavo, al fine di adottare i necessari accorgimenti tecnici per la stabilizzazione temporanea e definitiva degli stessi; a tal fine la scogliera in massi dovrà essere realizzata per lotti successivi consecutivi. Sarà inoltre cura della Direzione lavori garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere di sostegno e delle opere di drenaggio ad esse connesse;

nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati;

al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovranno abbandonare materiali di risulta in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;

sia durante che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;

tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso; La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà a raggiungere una coltre minima di 15 cm.

in presenza di risorgive o di aree soggette a ristagno idrico nelle zone d'intervento dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio superficiale e profondo, finalizzato all'allontanamento delle acque ed al loro recapito nel reticolo idrografico superficiale;

per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;

dovranno essere eseguite a regola d'arte le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;

devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

debbono integralmente essere soddisfatte le prescrizioni di cui ai punti C1, C2, C3 dell'allegato alla D.G.R. n. 5-9980 del 05/11/2008 del procedimento di VIA per l'autorizzazione degli interventi per la creazione del comprensorio sciistico, in cui si evidenzia la competenza del Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione civile, nel tutelare la pubblica incolumità di chi transita sulla strada d'accesso. A tal fine rappresenta la possibilità di avvalersi del supporto tecnico per la valutazione delle condizioni di pericolo da parte della Commissione Locale Valanghe dell'Unione Montana territorialmente competente, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/R del 7 giugno 2002

le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. For. Marco Bonavia e dall'Arch. Stefano Pomerio per la parte tecnica progettuale e per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Madala per gli aspetti geologico-tecnici;

devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori; terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

b) la presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.

c) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

d) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

e) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

f) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo.

g) ai sensi dell'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 il soggetto autorizzato è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.

h) il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad eseguire la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, attraverso un intervento di miglioramento su una superficie non inferiore a 12.510 m²; pari al triplo della superficie forestale trasformata, o che ha perso le caratteristiche per essere definita bosco ai sensi dell'art. 3 della L.r. 4/2009, determinata in 4.170 m²

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile del Settore
arch. Adriano Bellone